

31 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

Contributo a fondo perduto per ASD con entrate prevalentemente commerciali

Autore: **Nicola Forte**

L'Agenzia delle Entrate ha già affrontato con la precedente circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, la possibilità di ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto da parte di un'associazione di promozione sociale. I chiarimenti sono stati forniti in occasione della misura prevista dal precedente decreto – legge n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio.

Si pone il problema di verificare se le medesime indicazioni siano valide anche con riferimento al nuovo contributo previsto dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41. I chiarimenti di cui al precedente documento di prassi sono sicuramente utili, ma sorgono le medesime perplessità che sono sorte all'epoca del precedente provvedimento.

La circolare n. 22/E citata ha affrontato il problema dell'ammissibilità del contributo di un'associazione di promozione sociale. Il problema si pone anche oggi. La risposta dell'Agenzia è stata positiva, ma con alcune limitazioni che non sono del tutto condivisibili.

Nella risposta di cui al citato documento di prassi, si precisò che, *“come chiarito con la circolare 13 giugno 2020, n. 15/E, possono fruire del contributo anche gli enti non commerciali di cui alla lettera c, del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime d'impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”*.

I dubbi nascono con riferimento al passaggio della circolare che esclude dal beneficio gli enti non commerciali che esercitano prevalentemente un'attività di tipo commerciale. Questa indicazione dovrebbe essere contestualizzata e non può valere per ogni ente non commerciale.

Presumibilmente, l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate trae origine dal dettato dell'art. 149 del TUIR la cui rubrica è “Perdita della qualifica”. Infatti, più in generale, se un ente non commerciale esercita per l'intero periodo d'imposta prevalentemente un'attività commerciale, rischia di essere riqualificato come ente commerciale. L'Agenzia delle Entrate può utilizzare come grimaldello per il disconoscimento della natura di ente non commerciale proprio il citato articolo 149 del TUIR.

Il ragionamento, sotto questo profilo, è più comprensibile e può ben spiegare l'interpretazione restrittiva. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate dimentica che l'articolo 149 del TUIR non può essere applicato, come previsto espressamente dallo stesso testo normativo, nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il legislatore ha previsto espressamente l'inapplicabilità della disposizione nei confronti dei sodalizi sportivi in quanto è frequente che le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva vengano reperite con contratti di sponsorizzazione. Pertanto, può verificarsi con frequenza che le entrate commerciali risultino superiori alle

quote associative e ai proventi decommercializzati di cui all'art. 148 del TUIR.

L'associazione sportiva non perde, in tale ipotesi, la qualifica e le entrate provenienti dagli sponsor saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività sportiva. Non si comprende, quindi, in tale ipotesi e per quale ragione, l'associazione debba essere esclusa dal novero dei soggetti in grado di fruire del nuovo contributo a fondo perduto.

È fisiologico che un sodalizio sportivo realizzi la maggior parte delle entrate con l'attività promozionale di sponsorizzazione. D'altra parte, l'articolo 1 del "decreto sostegni" non prevede alcuna limitazione specifica. La disposizione citata, nell'individuare i soggetti e le condizioni che attribuiscono il diritto a fruire del contributo, non prevede alcuna limitazione per ciò che riguarda la forma giuridica del richiedente. La norma fa riferimento ai soggetti in possesso del numero di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il legislatore ha fatto oggettivamente riferimento ai soggetti esercenti un'attività d'impresa che, quindi, può essere esercitata anche dalle associazioni sportive dilettantistiche. Ad esempio, si consideri la gestione del bar in prossimità dell'impianto sportivo oppure le associazioni sportive che beneficiano delle entrate degli sponsor. Non si comprende, quindi, per quali ragioni le ASD, le cui entrate prevalenti sono commerciali, debbano essere escluse dal nuovo contributo a fondo perduto. È auspicabile che l'Agenzia delle Entrate torni sul tema precisando meglio le ragioni delle limitazioni che, come detto, non dovrebbero valere per i sodalizi sportivi gravemente danneggiati a causa della diffusione del virus, anche in conseguenza del protrarsi delle chiusure forzate.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it